C12346 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CHILI/NEWCO
Provvedimento n. 28574

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Chili S.p.A., pervenuta in data 21 dicembre 2020;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 12 febbraio 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP") è una società per azioni disciplinata dall'articolo 5 del Decreto Legge n. 269/2003, che ne definisce funzioni, compiti e organizzazione. CDP è attiva, tra l'altro, nel finanziamento, anche tramite il risparmio postale, di enti pubblici (territoriali e non) e di iniziative dagli stessi promosse, nell'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, nel finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinate alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche, nella gestione delle partecipazioni trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "MEF") a CDP all'atto della trasformazione della stessa in società per azioni[1], e, ai fini della presente operazione, nella gestione di ogni funzione di rilievo pubblicistico e attività di interesse generale assegnata per atto normativo, amministrativo o convenzionale. Al riguardo, per ciò che concerne le attività di CDP, è prevista, da un punto di vista contabile e organizzativo, una distinzione tra la gestione cosiddetta separata (per le attività di interesse economico generale finanziate attraverso fondi garantiti dallo Stato, attività per le quali in via generale, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 269/2003, spetta al MEF il potere di indirizzo) e la gestione cosiddetta ordinaria (per le attività finanziate attraverso ordinaria raccolta a condizioni di mercato, attività per le quali CDP ha un potere decisionale autonomo rispetto al MEF).
Il fatturato conseguito da CDP in Italia, nell'esercizio 2019, è stato complessivamente pari a *[10-20]* * miliardi di euro.

2. Chili S.p.A. (di seguito, Chili) è una società attiva nella commercializzazione e distribuzione via *internet*, in modalità Over-The-Top (di seguito "OTT"), di film ed altri contenuti multimediali *on demand* e di servizi di *eCommerce*. In aggiunta, la società sviluppa e fornisce *software* e piattaforme tecnologiche per la distribuzione via *internet* di contenuti multimediali ed esercita attività di raccolta pubblicitaria in rete. Chili è soggetta al controllo indiretto del fondo di investimento di diritto lussemburghese Negentropy Group Holding S.á r.l. (di seguito "Negentropy"), società a sua volta controllata da una persona fisica.
Nel 2019, Chili ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[30-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nella costituzione di una impresa comune da parte di CDP e di Chili (di seguito, le "Parti") volta alla realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli (di seguito "Piattaforma Cultura")[2].
4. L'impresa comune opererà nel settore della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (mercato della *pay-tv*), erogati via *internet* (OTT). La Piattaforma Cultura distribuirà una vasta gamma di contenuti, tra cui: *[omissis*]. Tali contenuti saranno composti sia da produzioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che da

[1] *[CDP è la società risultante dalla trasformazione in società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti amministrazione dello Stato, disposta dall'articolo 5 del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 e successive modificazioni, il quale ne definisce anche le funzioni, i compiti e l'organizzazione. Il capitale sociale di CDP è detenuto per circa l'82,77% dal MEF e per il 15,93% da diverse fondazioni bancarie, mentre, per la parte residua (1,3%), è rappresentato da azioni proprie.]*

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[La costituzione dell'impresa comune discende dalle previsioni contenute nell'articolo 183, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), che prevede - tra l'altro - che, al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizzi una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione di CDP, nel ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati.]*

produzioni a mercato *[omissis]*. La realizzazione della Piattaforma Cultura ha l'obiettivo di stimolare la ripresa del settore delle arti performative (tra le quali teatro, danza, musica, opera) e delle attività culturali nel loro complesso.

5. L'accordo stipulato tra le Parti prevede: (i) la costituzione di una impresa comune in forma di società per azioni, cui verrà conferita da parte di Chili la tecnologia necessaria per lo svolgimento della propria attività (di seguito "Piattaforma Tecnologica"), tale da garantirne la piena funzionalità operativa; (ii) la sottoscrizione di un patto parasociale funzionale a regolare la *governance* della società e il trasferimento delle partecipazioni sociali dell'impresa comune. Ad esito di tali due fasi, l'impresa comune avrà la piena proprietà della Piattaforma Tecnologica e gestirà la Piattaforma Cultura.

6. Ad esito dell'operazione di concentrazione, CDP deterrà il *[50-60]%* delle quote di partecipazione, corrispondenti al *[70-80]%* dei diritti di voto, ma - in virtù di accordi parasociali che conferiscono a Chili alcuni diritti speciali, tra cui diritti di veto su alcune materie - l'impresa comune sarà soggetta al controllo congiunto delle Parti.

7. Il patto parasociale tra le Parti prevede, inoltre, l'obbligo di non concorrenza da parte di Chili, in relazione alle attività precipue svolte dalla Piattaforma Cultura, sino alla successiva delle seguenti date: *[omissis]*.

8. La *joint venture* opererà sul mercato quale impresa comune concentrativa a pieno titolo (c.d. impresa comune *full-function*) e sarà dotata delle risorse necessarie per operare in maniera indipendente sul mercato, in virtù del conferimento dei necessari mezzi per svolgere in autonomia la propria attività (la Piattaforma Cultura) attraverso la Piattaforma Tecnologica (v. *supra*) e delle caratteristiche di *governance* della società stessa[3].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata, in quanto comporta la costituzione di una impresa comune soggetta al controllo congiunto delle parti, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *c*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di euro.

10. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle Parti e descritto in precedenza può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, a condizione che esso sia limitato ai prodotti, ai servizi ed ai territori in relazione ai quali l'impresa comune svolgerà la sua attività e, temporalmente, a un periodo di due anni *[omissis]*[4].

IV. VALUTAZIONE

11. L'operazione di concentrazione in esame interessa il mercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (mercato della *pay-tv*), di dimensione geografica nazionale, che coincide con il mercato complessivo dei servizi televisivi a pagamento, che possono essere erogati con diversi mezzi di trasmissione, e in particolare via satellite (DTH) e attraverso il digitale terrestre (DTT), nonché via cavo e *internet* (IPTV e *Over the top*, OTT)[5].

12. *Over-the-top* TV è la categoria che riguarda servizi audiovisivi trasmessi sulla rete *internet* pubblica e tendenzialmente destinati ad una fruizione su uno schermo televisivo connesso. I fornitori di tali servizi predispongono anche una interfaccia grafica di navigazione, così da consentire un accesso agevole al filmato richiesto dall'utente mediante il telecomando. A differenza dei servizi IPTV, si tratta di piattaforme che non utilizzano reti IP chiuse e, dunque, sono fruibili da tutti gli utenti che dispongono di un accesso ad internet a banda larga[6].

13. Da un punto di vista geografico, il mercato della *pay-tv* ha dimensione nazionale in considerazione del regime normativo e regolatorio, delle barriere linguistiche, di fattori culturali, nonché in ragione del fatto che i diritti audiovisivi per i contenuti trasmessi attraverso il mezzo televisivo sono generalmente limitati al solo territorio nazionale.

14. L'operazione interessa altresì il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, definito dal punto di vista merceologico come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su mezzo televisivo (sia esso di canali gratuiti e di canali a pagamento). La dimensione geografica del suddetto mercato è nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di fattori culturali.

15. La presenza delle Parti nei mercati rilevanti è poco significativa: CDP non è attiva su tali mercati, mentre Chili detiene quote di mercato inferiori all'1%. Pertanto, la costituzione dell'impresa comune, che eserciterà le funzioni di

[3] *[V. Commissione Europea, "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese", del 16 aprile 2008, C95/1, paragrafo 94.]*

[4] *[V. Commissione Europea, "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", del 5 marzo 2005, C56/24, paragrafo 40.]*

[5] *[V. provvedimento n. 26258 del 30 novembre 2016, IC41 – Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo.]*

[6] *[V. provvedimento n. 27784 del 20 maggio 2019, C12207 – Sky Italia/R2.]*

una entità economica autonoma (c.d. *full function joint venture*), non determina preoccupazioni di natura concorrenziale.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

16. In data 13 gennaio 2021 è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazione (di seguito "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, di esprimere un parere relativamente all'operazione di concentrazione in oggetto.
17. In data 12 febbraio 2021 è pervenuto il parere dell'AGCOM.
18. L'AGCOM ha ricordato di aver concluso, nell'ambito delle proprie competenze e con riferimento ai mercati oggetto dell'operazione, la cd. "fase I"[7] del procedimento volto all'individuazione del mercato rilevante nonché all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici[8]. Allo stato, i termini di tale procedimento risultano sospesi nelle more della definizione del processo di *refarming* della banda a 700 Mhz, per effetto della delibera n. 355/19/CONS del 18 luglio 2019.
19. L'AGCOM ha altresì segnalato di aver avviato, con delibera n. 356/19/CONS del 18 luglio 2019, un procedimento volto all'individuazione del mercato rilevante nonché all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della pubblicità *online*, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, del quale è in corso la "fase I" dell'istruttoria.
20. Alla luce di tali profili di competenza, l'AGCOM ha espresso parere positivo in relazione alla costituzione di un'impresa comune da parte delle società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Chili S.p.A.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

per IL PRESIDENTE
il Componente
Michele Ainis

[7] *[V. AGCOM, delibera n. 41/17/CONS del 26 gennaio 2017.]*

[8] *[Ciò in considerazione del fatto che il conseguente processo in contrazione e riassegnazione delle risorse spettrali "è destinato a modificare significativamente l'assetto e le dinamiche dell'attuale piattaforma trasmissiva digitale terrestre, con rilevanti ricadute sulle strategie degli operatori di rete e inevitabili riflessi sull'offerta di servizi media audiovisivi free e pay all'utente finale".]*